



La gestione dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani

Paolo Pipere
Responsabile Servizio Ambiente ed Ecosostenibilità
Camera di Commercio di Milano

Classificazione e codifica dei rifiuti

I criteri di classificazione dei rifiuti



I criteri di classificazione dei rifiuti

- **Secondo l'origine**

I criteri di classificazione dei rifiuti

Art. 184 D.Lgs. 152/2006

2. Sono **rifiuti urbani**:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti **non pericolosi** provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), **assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità**, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Assimilabili e assimilati

- **Assimilabile:** rifiuto speciale (prodotto da un'impresa o da un ente) che può essere recuperato o smaltito in impianti originariamente progettati per trattare rifiuti urbani (elenco positivo: attualmente Delibera Comitato interministeriale sui rifiuti del 27/7/1984)
- **Assimilato:** Rifiuto che il Comune ha deciso, sulla base di criteri qualitativi (attualmente Delibera Comitato interministeriale sui rifiuti del 27/7/1984) e quantitativi, di prendere in carico nel normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani, trasformando quindi il rifiuto speciale in rifiuto urbano

Assimilabili e assimilati

- **Assimilabile:** Soltanto i rifiuti elencati, sia pur in modo alquanto generico, nella Deliberazione del Comitato interministeriale sui rifiuti del 27/7/1984, **sono rifiuti speciali assimilabili agli urbani** [ad esempio NON le cartucce per stampanti e “gli accessori per l’informatica”], pertanto **soltanto queste tipologie di rifiuti possono essere assimilate agli urbani**

Assimilabili e assimilati

- **Assimilato** *versus* **Assimilabile**
- Esempio: Il Comune di X assimila ai rifiuti urbani i rifiuti di un rilegatore costituiti da carta (qualità) fino al limite di 2t/mese (quantità)
- Quindi se il rilegatore produce ogni mese 4t di rifiuti costituiti da carta: 2t diventeranno rifiuti speciali **assimilati** agli urbani (quindi rifiuti urbani) e 2t resteranno rifiuti speciali **assimilabili** agli urbani (quindi rifiuti speciali)

Assimilabili e assimilati

- **Assimilato**: Il rifiuto, speciale per origine ma urbano in virtù dell'assimilazione, diviene a tutti gli effetti **rifiuto urbano**. Se conferito all'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani senza necessità di trasporto al centro di raccolta (ex D.M. 8/4/2008) o alla piattaforma ecologica comunale (impianto autorizzato ex art. 208, D.Lgs. 152/2006) con mezzi diversi da quelli del concessionario del servizio di raccolta **NON comporta adempimenti documentali** (FIR, registro di carico e scarico, SISTRI).

Assimilabili e assimilati

- **I rifiuti speciali assimilati agli urbani** possono essere avviati autonomamente **al recupero** a cura ed onere del produttore o del detentore
- Anche la nuova disciplina della TARES conferma che la “privativa” comunale **sussiste solo per i rifiuti avviati allo smaltimento**
- I regolamenti comunali **devono prevedere sgravi** (rimborsi ex post) per i rifiuti che il produttore o detentore ha avviato autonomamente al recupero

Assimilabili e assimilati

- **DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201**
- Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (S.O. n. 251, GU n. 284 del 06/12/2011) convertito con modificazioni dalla **L. 22 dicembre 2011, n. 214** (in S.O. n. 276, G.U. 27/12/2011, n. 300).
- Art. 14, comma 18: Alla tariffa è applicato un **coefficiente di riduzione** proporzionale alle quantità di **rifiuti assimilati** che il produttore **dimostri di aver avviato al recupero.**

Assimilabili e assimilati

- **I Rifiuti Speciali Assimilabili** (e NON assimilati):
- Sono Rifiuti Speciali per origine e, in assenza di assimilazione, **restano Rifiuti Speciali**, pertanto:
- Possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta sulla base di una “convenzione” [...ma i Comuni non sono più titolati a istituire servizi integrativi del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani];
- **Possono essere avviati autonomamente ad operazioni di recupero o di smaltimento** a cura ed onere del produttore o detentore.

Assimilabili e assimilati

- **I Rifiuti Speciali Assimilabili** (e NON assimilati):
- Comportano gli oneri documentali previsti per i rifiuti speciali non pericolosi

Classificazione

- **Solo i rifiuti speciali non pericolosi sono assimilabili agli urbani, pertanto NON è possibile assimilare agli urbani i rifiuti speciali classificati come pericolosi**

Classificazione dei rifiuti: le responsabilità

- **L'errata classificazione del rifiuto comporta l'inadempimento degli obblighi relativi a:**
 - **Deposito temporaneo;**
 - **Emissione del formulario;**
 - **Eventuale istituzione e movimentazione del registro di carico e scarico;**
 - **MUD.**

Classificazione dei rifiuti: le responsabilità

- **E pertanto espone alle sanzioni connesse all'omessa o all'errata esecuzione di tali adempimenti**

Codifica

- **Come attribuire il corretto codice CER ad un rifiuto?**

Catalogo Europeo dei Rifiuti

- Il catalogo europeo dei rifiuti - **CER**
 - è suddiviso in **venti classi** (prime due cifre del codice)
 - ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in un **numero variabile di sottoclassi - processi produttivi** (seconda coppia di cifre)
 - nell'ambito delle quali sono elencati i **singoli tipi di rifiuti** (ultime due cifre).

CER

- * 01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
- * 02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
- * 03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
- * 04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile
- * 05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
- * 06 Rifiuti dei processi chimici inorganici
- * 07 Rifiuti dei processi chimici organici
- * 08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa
- * 09 Rifiuti dell'industria fotografica
- * 10 Rifiuti provenienti da processi termici
- * 11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
- * 12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
- * 13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)
- * 14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)
- * 15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
- * 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
- * 17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)
- * 18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)
- * 19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
- * 20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

Il processo di attribuzione dei codici

- 1. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei **capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20** per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99.

È possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi.

- Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01.

Il processo di attribuzione dei codici

2. Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre **esaminare i capitoli 13, 14 e 15** per identificare il codice corretto.

Il processo di attribuzione dei codici

3. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i **codici di cui al capitolo 16**.

4. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre **utilizzare il codice 99** (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al precedente punto 1».

La gestione

© Paolo Pipere 2013 - Tutti i diritti riservati

Trasporto di propri rifiuti

- Il trasporto di **propri** rifiuti **NON** pericolosi può essere effettuato con mezzi nella piena disponibilità dell'impresa o ente, **previa iscrizione all'Albo gestori ambientali** secondo la procedura semplificata di cui all'art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006
- Tale attività **NON comporta l'obbligo di iscrizione al SISTRI** [come produttore e trasportatore di propri rifiuti] **e l'installazione delle black box sui mezzi**

Trasporto di propri rifiuti

Problemi aperti

- L'Albo gestori ambientali consente l'iscrizione per il trasporto dei rifiuti **specificamente connessi all'esercizio di una particolare attività economica**: rifiuti di legno ai falegnami, rifiuti inerti alle imprese che operano nell'edilizia ecc., ma
- non prevede la possibilità di trasportare con i mezzi aziendali i rifiuti comuni ad ogni attività economica (p.es. rifiuti ingombranti);
- consente l'iscrizione utilizzando codici diversi da quelli che il D.M. 8/4/2008 consente siano conferiti ai centri di raccolta comunale;
- sebbene questi rifiuti siano stati assimilati ai rifiuti urbani

Selezione dei fornitori di servizi

Selezione fornitori

- **Trasporto**
- Se il rifiuto è:
- un ***rifiuto recuperabile non pericoloso*** [elenco in D.M. 5/2/1998] è necessario verificare che l'impresa sia iscritta mediante procedura semplificata alla **seconda categoria** dell'Albo nazionale gestori ambientali [solo fino alla scadenza dell'attuale iscrizione];
- un ***rifiuto speciale non pericoloso*** è necessario verificare che l'impresa sia iscritta alla **quarta categoria** dell'Albo nazionale gestori ambientali;

Selezione fornitori

- **Trasporto**
- Se il rifiuto è:
- un ***rifiuto recuperabile pericoloso*** [elenco in D.M. 161/2002] è necessario verificare che l'impresa sia iscritta mediante procedura semplificata alla **terza categoria** dell'Albo gestori ambientali [solo fino alla scadenza dell'attuale iscrizione];
- un ***rifiuto speciale pericoloso*** è necessario verificare che l'impresa sia iscritta alla **quinta categoria** dell'Albo gestori ambientali.

Selezione fornitori

- **Trasporto**
- Un'impresa iscritta alla **quinta categoria** può trasportare anche rifiuti recuperabili (pericolosi e non pericolosi) e rifiuti speciali non pericolosi
[verificare i codici CER riportati nel provvedimento di iscrizione all'Albo]

Selezione fornitori

- **Trasporto**
- *l'Albo nazionale gestori ambientali* ha pubblicato sul proprio sito internet <http://www.albogestoririfiuti.it> **l'elenco degli iscritti**. Per un controllo più approfondito di una singola posizione è possibile richiedere una verifica alla Sezione regionale (o provinciale, nel caso di Trento e Bolzano) dell'Albo territorialmente competente (quella dove è ubicata la sede legale dell'impresa)


Selezione fornitori

Albo Nazionale gestori ambientali - Windows Internet Explorer

http://www.albogestoririfiuti.it/pub_search_section.asp

Google G Cerca Segnalibri 69 bloccati Controllo Traduci Invia a

Albo Nazionale gestori ambientali

 **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**

Albo Nazionale Gestori Ambientali

HOME | NOVITÀ | COMITATO NAZIONALE | SEZIONI REGIONALI

ELENCHI ISCRITTI area pubblica - elenchi iscritti - **sezione e provincia**

FUNZIONI & COMPETENZE

ISCRIZIONE

NORMATIVA

Sezione * Scegliere una sezione Provincia qualsiasi

selezionare prima la Sezione e poi la Provincia ... (* obbligatorio)

includi ditte conto proprio art. 212 c. 8

con 30 risultati per pagina

» istruzioni per la ricerca
Elenchi aggiornati al : 26/05/2009

Selezione fornitori

Albo Nazionale gestori ambientali - Windows Internet Explorer

http://www.albogestoririfiuti.it/pub_search_cer.asp

Cerca Segnalibri 69 bloccati Controllo Traduci Invia a

Albo Nazionale gestori ambientali

 **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**

Albo Nazionale Gestori Ambientali

HOME | NOVITÀ | COMITATO NAZIONALE | SEZIONI REGIONALI |

Albo Nazionale Gestori Ambientali

ELENCHI ISCRITTI area pubblica - elenchi iscritti - **codice rifiuto**

FUNZIONI & COMPETENZE

ISCRIZIONE

NORMATIVA

Codice Rifiuto
* 15 . 01 . 01
inserire le parti del codice rifiuto due alla volta... (* obbligatorio)

Sezione Provincia
* LOMBARDIA qualsiasi
selezionare prima la Sezione e poi la Provincia ... (* obbligatorio)

con 30 risultati per pagina

> istruzioni per la ricerca
Elenchi aggiornati al : 26/05/2009

Selezione fornitori

- **Recupero o smaltimento**
- se il rifiuto:
 - è un rifiuto **recuperabile non pericoloso** l'impresa che gestisce l'impianto deve essere iscritta mediante procedura semplificata (comunicazione di inizio attività ex art. 216, D.Lgs. 152/2006) al **Registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero dei rifiuti;**
 - è un rifiuto **speciale non pericoloso** l'impresa che gestisce l'impianto deve essere **autorizzata mediante procedura ordinaria** (ex art. 208, D.Lgs. 152/2006);

Selezione fornitori

- Recupero o smaltimento
- se il rifiuto:
 - è un **rifiuto recuperabile pericoloso** l'impresa che gestisce l'impianto deve essere iscritta mediante procedura semplificata (comunicazione di inizio attività ex art. 216, D.Lgs. 152/2006) al **Registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero dei rifiuti;**
 - è un **rifiuto speciale pericoloso** l'impresa che gestisce l'impianto deve essere **autorizzata mediante procedura ordinaria** (ex art. 208, D.Lgs. 152/2006).

Norme speciali

- Rifiuti di imballaggio:
- D.Lgs. 152/2006, art. 226, c. 2: è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura;
- D.Lgs. 152/2006, art. 221, c. 4: gli utilizzatori possono conferire al servizio pubblico gli imballaggi secondari e terziari nei limiti derivanti dai criteri determinati [dallo Stato] ai sensi dell'art. 195 [...] (criteri di assimilazione)

Norme speciali

- RAEE:
- D.Lgs. 151/2005, art. 226, c. 2, “RAEE provenienti dai nuclei domestici”: I RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo **analoghi**, per natura e **quantità**, a quelli originati dai nuclei domestici

Criticità

- Il passaggio alla TARES ha **lasciato irrisolti** i problemi che hanno generato contenziosi in vigore di TARSU, TIA1 e TIA2:

**1. Individuazione delle superfici da assoggettare a tassazione:
esclusione per le superfici suscettibili di generare esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati**

Criticità

- **2. Sgravio per i rifiuti avviati autonomamente al recupero:** totale? Parziale? In quale percentuale?
- **3. coefficienti presuntivi di produzione del rifiuto vs** rilevazione produzione media per addetto delle diverse attività economiche o rilevazione puntuale quantità prodotte [principio "chi inquina paga"];

Criticità

- 3. sgravio per **limitata fruibilità** del servizio pubblico di raccolta;
- 4. sgravio per formale istituzione del servizio, ma **inadeguatezza** del medesimo